

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ CON APPOSITI PROGETTI DI NATURA EDUCATIVA/SOCIALIZZANTE (ai sensi delle DGR 2720/2019 – 2862/2020 – 3055/2020 di Regione Lombardia –MISURA B2)

Presentazione delle domande dal giorno 04/05/2020

ART. 1 FINALITA'

Il presente Avviso stabilisce, per l'anno 2020, i criteri d'accesso alla misura B2 "Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza", in particolare allo strumento dei "Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico" previsto dal Programma operativo regionale FNA 2019 - Deliberazioni Regionali n° 2720/2019 "Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019 – 2021 e Programma Operativo Regionale annualità 2019 – esercizio 2020", n° 2862/2020 "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2019: integrazioni e ulteriori specificazioni", n° 3055/2020 "Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2019: ulteriori determinazioni conseguenti all'emergenza COVID-19 per la misura B1 e la misura B2".

Con verbale n. 2 del 16/04/2020 dell'Assemblea dei Sindaci è stato inoltre approvato il Programma Operativo d'Ambito – FNA 2019.

Con questo intervento si intende sostenere la realizzazione del progetto educativo e socializzante volto a favorire la piena realizzazione e il maggior benessere psicofisico del minore disabile.

NON sono finanziabili con tale tipologia di voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.

ART. 2 - DESTINATARI

Possono beneficiare di tali voucher i minori disabili, che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere un'età compresa tra 0 e 17 anni, per i quali è attivo/attivabile un progetto di natura educativa/socializzante (attuato presso enti convenzionati con l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona) che favorisca il benessere psicofisico del minore:
- Essere residenti in uno dei sette Comuni dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore);
- Avere un valore ISEE ordinario NON superiore a € 30.000,00



- Essere in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 oppure beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988.
- NON beneficiare della Misura B1;
- NON essere accolto in via definitiva presso Unità d'offerta residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali e NON frequentare Unità d'offerta sociosanitarie o sociali semiresidenziali diurne per più di 18 ORE SETTIMANALI.

ART.3 CARATTERISTICHE DEL VOUCHER:

L'entità di ogni singolo voucher è pari ad € 40,00. Ogni beneficiario può ricevere fino ad un massimo di 30 voucher (pari ad € 1.200,00), da utilizzare per l'attuazione di appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico del minore (esempio: pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, etc.) concordati con l'assistente sociale del proprio Comune di residenza e delineati all'interno del PAI, fatta salva la possibilità di elevare la soglia massima a minore, a seguito di valutazione dell'assistente sociale debitamente documentata e in presenza di risorse residue. Il valore complessivo dei voucher assegnati potrà essere valutato anche in relazione all'effettivo costo del servizio previsto dal progetto.

I voucher devono essere utilizzati per progetti realizzati nel periodo compreso tra l'assegnazione dei voucher (comunicata al referente comunale e all'ente erogatore dall'Azienda) e la data del 30/04/2021 (termine ultimo per la realizzazione del progetto).

NON sono finanziabili con tale tipologia di voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto.

I progetti, di natura educativa/socializzante, devono essere realizzati da soggetti convenzionati con l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, il cui elenco è consultabile collegandosi al sito www.aziendaspecialemedioolona.it (nella sezione: Servizi e progetti – Fondo per le Non Autosufficienze).

Tale misura è compatibile con l'erogazione di Buoni sociali mensili a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza assistiti al domicilio da un caregiver familiare o da un assistente familiare regolarmente assunto.

ART. 4 – PROCEDURE DI RICHIESTA DEI VOUCHER

4.1. IL RICHIEDENTE

Per accedere alla misura, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Avviso, dovranno presentare istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza (attraverso l'invio della domanda all'indirizzo di posta elettronica) su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it (nella sezione: Servizi e progetti – Fondo per le Non Autosufficienze) e consultabile nel proprio Comune di residenza, alla quale allegare:

 Copia carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante (richiedente) e del minore (beneficiario);



 Copia della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o della documentazione attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento.

Le domande possono essere presentate dal giorno 04/05/2020.

4.2 L'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE

Ricevuta la domanda, l'assistente sociale comunale, referente del caso, deve:

- *a)* Verificare il possesso dei requisiti per l'accesso così come individuati all'art. 2 del presente Avviso (in particolare valore ISEE dichiarato dal richiedente). Con riferimento alla necessità di produrre l'attestazione ISEE si comunica che verranno considerate le difficoltà che il cittadino può incontrare dovute all'emergenza covid-19 in corso;
- b) Effettuare la "valutazione del profilo del richiedente" utilizzando la Scala di Valutazione Dipendenza Assistenziale Minori elaborata dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona. Nel caso di richiedenti con bisogni di natura sociosanitaria complessi, la valutazione sarà di carattere multidimensionale da effettuarsi con i servizi territoriali dell'A.S.S.T;
- c) Predisporre il Progetto Individuale di Assistenza (PAI), che dovrà obbligatoriamente contenere:
 - L'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
 - ♣ La declinazione per ogni dimensione di vita della persona (Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali, Istruzione/Formazione, Lavoro, Mobilità, Casa, Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità, Altro) i vari interventi e servizi già in atto o da attivare;
 - L'indicazione dei fondamentali **obiettivi** realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
 - La descrizione degli interventi da sostenere con il **Voucher sociale per minori** con disabilità;
 - ❖ Il valore ISEE considerato ai fini dell'erogazione della Misura.

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità.

Il Progetto Individuale di Assistenza (PAI) dovrà obbligatoriamente essere <u>condiviso e</u> <u>sottoscritto entro 30 giorni dalla comunicazione di accesso alla misura da parte dell'Azienda.</u>

Il Progetto Individuale è sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito anche dalla persona/famiglia -o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica- e trasmesso all'ASST di competenza.



Nel caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'ASST, esso è sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia -o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica- e dal responsabile del caso (case manager).

Entro il medesimo termine il PAI deve essere trasmesso all'Azienda al fine di procedere all'erogazione del buono.

d) Trasmettere all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona l'istanza per l'accesso alla misura presentata dal richiedente e copia del modulo di assegnazione voucher con indicazione precisa del numero voucher e dell'ente erogatore scelto dal beneficiario e dalla sua famiglia.

ART.5 – CONSEGNA, UTILIZZO DEI VOUCHER ASSEGNATI E RICHIESTA DI RIMBORSO

CONSEGNA DEL MODULO DI ASSEGNAZIONE VOUCHER - L'assistente sociale comunale consegnerà al rappresentante del minore beneficiario il modulo "Assegnazione voucher" (Allegato B), compilato, condiviso e sottoscritto, solo dopo che l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona avrà confermato l'assegnazione dei voucher richiesti, fino ad un massimo di n° 30 voucher a minore, inviando comunicazione sia al referente comunale che alla struttura individuata per l'erogazione dei servizi/prestazioni.

UTILIZZO DEI VOUCHER - Il rappresentante del minore utilizzerà i voucher per la realizzazione del progetto di natura educativa/socializzante concordato con l'assistente sociale comunale, consegnandoli direttamente alla struttura selezionata e convenzionata con l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA STRUTTURA - I voucher verranno liquidati dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona alla struttura convenzionata, dietro presentazione della richiesta di rimborso.

ART.6 – VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Il finanziamento della misura sarà revocato dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, su proposta dell'assistente sociale comunale, in seguito a:

- ✓ perdita dei requisiti di accesso, così come definiti all'art. 2 del presente Avviso;
- ✓ cambio di residenza del beneficiario per trasferimento in un Comune non compreso nel territorio dell'Ambito territoriale di Castellanza;



- ✓ decesso del beneficiario;
- ✓ mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel PAI.

ART. 7 – REVISIONE DEL PRESENTE AVVISO

L'assegnazione dei voucher avverrà fino ad esaurimento del budget assegnato al presente intervento. Tale budget, così come i requisiti di accesso approvati dall'Assemblea dei Sindaci in data 16/04/2020, potranno essere oggetto di rimodulazione, alla luce dell'andamento generale e specifico delle misure previste DGR 2720/2019 – 2862/2020 – 3055/2020 nel corso dell'intera annualità.

ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- I'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in via Italia, 151 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
 - Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 Milano Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo email: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di



portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.